
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello motivato e filtrato: va proposto un progetto alternativo di sentenza

La modifica apportata all'articolo 342 del codice di procedura civile si ricollega l'introduzione del cosiddetto filtro di cui all'articolo 348 bis dello stesso codice: sul punto, è il caso di rimarcarlo, il legislatore ha mostrato di avere recepito nella sostanza le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura il quale, prendendo posizione sulla riforma, aveva suggerito l'opportunità di prevedere che l'atto d'appello dovesse contenere, a pena di inammissibilità "un vero e proprio progetto alternativo di sentenza". In tal modo non solo il giudice avrebbe visto agevolato il proprio compito di deliberare la sussistenza o meno della ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, ma si sarebbe anche "fugato il rischio di un utilizzo arbitrario del nuovo rimedio processuale" posto che una "delibazione sommaria e corposamente superficiale" è di per sé impedita qualora la parte appellante, in via principale o incidentale, indica puntualmente la strada su cui deve incamminarsi il ragionamento del giudice.

**Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
sentenza del 19.01.2015**

...omissis...

Deve innanzitutto essere esaminata la prima censura formulata dall'appellante con riguardo alla nullità del ricorso formulato in primo grado dagli odierni appellati, non avendo i ricorrenti menzionato le decadenze di cui all'articolo 38 del codice di procedura civile nel ricorso presentato ai sensi dell'articolo 702 del codice di procedura civile, con conseguente richiesta di declaratoria della nullità della ordinanza pronunciata dal primo giudice.

Il rilievo deve ritenersi infondato. Come la migliore dottrina ha messo in luce, il contenuto del ricorso rispecchia quello di un comune atto di citazione, stante l'esplicito richiamo dell'articolo 163, comma 3, numeri 1,2, 3,4, 5.e 6. Esso quindi deve contenere l'indicazione del tribunale competente, delle parti, la determinazione della cosa oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, le relative conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova, dei documenti che si offrono di comunicazione, del difensore e della relativa procura, ma per ovvie ragioni di incompatibilità con il sistema del ricorso, il richiamo non si estende ai primi due elementi contemplati dal numero 7 dello stesso articolo 163, e cioè l'indicazione della data dell'udienza, la cui fissazione spetta al giudice designato con l'invito al convenuto a costituirsi e a comparire. Al contrario, poiché la costituzione del convenuto avviene in forme e con modalità identiche a quelle prescritte dall'articolo 167, il comma uno richiede che ricorso contenga l'avvertimento che la sua costituzione oltre il termine stabilito lo vedrà incorrere nelle decadenze stabilite da tale norma. Il che è stato puntualmente osservato dagli odierni ricorrenti allorché, nel loro ricorso al giudice di primo grado, hanno fatto riferimento all'invito al convenuto a costituirsi in un termine non superiore a 10 giorni prima dell'udienza da fissarsi con l'invito a costituirsi entro tale termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 702 bis, comma quarto, del codice di procedura civile, con l'avvertimento che la costituzione oltre suddetto termine avrebbe implicato la decadenza di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile. La norma è stata quindi rispettata conformemente al sistema previsto dal codice di rito per la formulazione del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile. Nessuna nullità dunque può essere pronunciata con riguardo al ricorso introduttivo. La impossibilità pertanto per la parte appellante di essere rimessa nei termini o di poter compiere quelle attività che avrebbe potuto e dovuto svolgere in prime cure rende inammissibile l'intero contenuto dell'atto d'appello con riguardo ai motivi formulati, i quali integrano gli estremi di nuove eccezioni che si appalesano precluse ai sensi del secondo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile e che, in quanto eccezioni nuove devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Infatti le medesime devono essere ricondotte alla categoria delle eccezioni in

senso stretto ed in particolare proprio l'eccezione di inadempimento così come formulata nell'atto d'appello(cfr.Cass. 2011/6168¹) che costituisce il fondamento dell'intero atto.

Inammissibilmente poi l'appellante si duole della questione della proponibilità della ricorso e della sua trattazione ai sensi dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile: va detto infatti che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore nel limite della loro non manifesta irragionevolezza(ex multis cfr. le ordinanze numero 174 del 2012, numero 141 del 2011 e numero 164 del 2010 della Corte Costituzionale). Con riferimento la possibilità di prevedere altri riti, da parte del legislatore, accanto a quello ordinario, la Costituzione non impone un modello vincolante di processo(sentenza numero 341 del 2006, ordinanze numero 386 del 2004 il numero 389 del 2005). Pertanto, essendo tra l'altro prevista la possibilità della conversione del rito ove ragioni di particolare natura e di complessità istruttoria lo consiglino, si rivela inammissibile la censura formulata.

Quanto a tutte le ragioni di merito che vengono di seguito formulate con l'appello, oltre a quanto già detto in virtù del divieto di nova ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura civile , la Corte fa riferimento ad una propria giurisprudenza che è stata fatta propria in consimili cause(cfr.sentenza del 14 novembre 2014 in Calabrese/Espisto) nelle quali è stato affrontato preliminarmente il problema della inammissibilità dell'appello in relazione al nuovo testo dell'articolo 342 del codice di procedura civile nella sua nuova formulazione. **Come è noto, il legislatore del 2012, pur lasciando inalterata la forma dell'atto, ha richiesto, a modifica della precedente formulazione che comportava solo l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione, una motivazione dell'appello che contenga, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In sostanza l'appellante, oltre ad individuare specificatamente di errori di diritto per i quali la sentenza si assume viziata, deve anche espressamente evidenziare il nesso causale tra l'errore denunciato la decisione impugnata. Il che la dottrina, conformemente al dettato legislativo e alle intenzioni del legislatore del testo novellato, concordemente ritiene essere un requisito imprescindibile di ammissibilità dell'impugnazione. Anche a prescindere dalla circostanza se detti requisiti lascino l'appello come un giudizio a critica libera ovvero a critica vincolata, ciò nondimeno la nuova disciplina indubbiamente avvalorà sul piano del diritto positivo una ricostruzione dell'appello che tende a concepirlo non più come mezzo di gravame con la possibilità di riformulare ogni eccezione e**

WWW.LANUOVAPROCEDURACIVILE.COM

¹ N.d.r., la massima ufficiale così recita: *è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. , nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 , la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio.*

domanda da postulare in primo grado, bensì quale mezzo di impugnazione in senso stretto, il cui giudizio cioè ha per oggetto direttamente la pronuncia di primo grado ed è incentrata sui relativi vizi (Cass.S.U. 23 dicembre 2005 numero 28498).

Non va taciuto infine che la modifica apportata all'articolo 342 del codice di procedura civile si ricollega l'introduzione del cosiddetto filtro di cui all'articolo 348 bis dello stesso codice: sul punto, è il caso di rimarcarlo, il legislatore ha mostrato di avere recepito nella sostanza le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura il quale, prendendo posizione sulla riforma, aveva suggerito l'opportunità di prevedere che l'atto d'appello dovesse contenere, a pena di inammissibilità, " un vero e proprio progetto alternativo di sentenza". In tal modo non solo il giudice avrebbe visto agevolato il proprio compito di deliberare la sussistenza o meno della ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, ma si sarebbe anche" fugato il rischio di un utilizzo arbitrario del nuovo rimedio processuale" posto che una" delibazione sommaria e corposamente superficiale" è di per sé impedita qualora la parte appellante, in via principale o incidentale, indica puntualmente la strada su cui deve incamminarsi il ragionamento del giudice(v. parere del Consiglio Superiore della Magistratura espresso con delibera consiliare 5 luglio 2012 in Foro It. Archivio elettronico numero 2012. 387). Peraltro le prime pronunce di merito non hanno tardato a chiarire che l'atto d'appello deve essere redatto in modo più organico ristrutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza(App. Roma 29 gennaio 2013 in ForoIt. 2013,I, 969;[App. Roma 15 gennaio 2013](#);[App. Salerno 1 febbraio 2013](#)).

Date queste premesse, l'appello deve considerarsi inammissibile anche sotto questo più assorbente profilo. Ciò sia perché l'appellante non individua le parti della pronuncia che intende siano modificate ed in qual modo debbano essere modificate, ma ripropone, peraltro inammissibilmente secondo la stessa formulazione dell'articolo 345 del codice di procedura civile , lo stesso iter del primo grado anche da un punto di vista logico e ricostruttivo, riproponendo sostanzialmente le eccezioni e le domande che avrebbe potuto e dovuto formulare in primo grado. Ciò sulla altrettanto infondata premessa secondo cui il ricorso formulato in prime cure sarebbe nullo per la denunciata pretesa violazione dell'art.38 cpc nonché la relativa ordinanza pronunciata dal giudice di primo grado.

L'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese del grado seguono la soccombenza. Ricorrono gli estremi per il pagamento del contributo unificato.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto. Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le competenze di questo grado di giudizio liquidate in Euro 3200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Contributo unificato a carico dell' appellante.

Così deciso in Taranto, il 26 novembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2015.

N.d.R.: per approfondimenti, si veda

[Schema: principali pronunce e commenti in tema di appello filtrato](#)